



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ASSESSORATO ALLA SALUTE, SERVIZI ALLA PERSONA, IMMIGRAZIONE

CENTRO H – INFORMAHANDICAP

PROMEMORIA CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (LEGGE 9 GENNAIO 1989 N° 13)

La legge n° 13/1989 prevede l'erogazione di contributi economici a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche a favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.

REQUISITI

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità ecc.)
- 2) residenza anagrafica dell'invalido nell'immobile per il quale si chiede il contributo
- 3) l'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:
 - già esistente alla data del 11/8/1989 (primo giorno posteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/89)
 - non ristrutturato dopo l'11/8/1989
 - edificio privato, edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata o edificio adibito a centro o istituto residenziale per l'assistenza agli invalidi
- 4) non avere eseguito i lavori prima della presentazione della domanda

TIPI DI INTERVENTO

I contributi possono essere concessi per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche per consentire le seguenti funzioni:

- A) di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare
- B) di utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio

Gli interventi relativi all'accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare sono i seguenti:

- rampa di accesso;
- servo scala;
- piattaforma elevatrice;
- installazione e adeguamento ascensore;

- ampliamento porte d'ingresso;
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici;
- installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
- acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;

Gli interventi relativi all'utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio sono i seguenti:

- adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio.

La domanda di contributo può riguardare una sola opera o più interventi sullo stesso immobile.

Qualora si intenda realizzare più opere, funzionalmente connesse cioè volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. la funzione di accesso all'immobile) il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.

Qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di invalidità, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di invalidità, in quanto uno solo è il contributo concesso.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (funzione di accesso es.: installazione ascensore; funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere più di un contributo.

La domanda di contributo può essere presentata sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio che all'interno dell'abitazione del disabile.

Per realizzare un intervento sulle parti comuni di un condominio deve essere presentata richiesta scritta al condominio.

Se il condominio approva l'intervento la spesa sarà ripartita secondo i criteri del codice civile per quote millesimali.

Se il condominio non approva l'intervento, o non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta scritta, l'invalido può procedere a proprie spese solo in caso di installazione di un servo scala o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili e modificare l'ampiezza delle porte di accesso.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare la domanda:

- 1) il portatore di invalidità (portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità)
- 2) chi esercita la potestà, la tutela o la procura sull'invalide

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

L'aveute diritto al contributo è colui che sostiene la spesa per l'intervento. Può essere lo stesso disabile richiedente o un soggetto diverso (ad es. chi ha in carico il portatore di handicap, il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che deve sottoscrivere la domanda, unitamente al richiedente, per conferma del contenuto e per adesione.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato medico in carta libera che indichi l'handicap

Il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico; deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

- copia certificato A.U.S.L. o di altra commissione pubblica attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione

(qualora ci si trovi in presenza di invalidità totale con difficoltà di deambulazione, il portatore di handicap, per potersi avvalere della precedenza nella graduatoria, deve allegare anche copia della relativa certificazione dell'Ausl)

- fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio)

- benessere del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

- copia di un documento d'identità del richiedente

La domanda deve contenere l'indicazione dell'intervento e della spesa presunta. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto; è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.

La domanda deve essere presentata in bollo, **entro il 1° marzo di ogni anno, prima che siano iniziati i lavori per i quali si richiede il contributo, agli uffici del CENTRO H – INFORMAHANDICAP del Comune di Ferrara - Via Ungarelli 43 - Ferrara** – Tel. (0532) 903994 - Fax (0532) 93853, aperti al pubblico nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle 19.00.

Si precisa che sul sito internet del Comune di Ferrara (www.comune.fe.it) è reperibile il modulo di domanda, la legge n. 13/89 e la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22/6/1989 n. 1669/U.L..

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone l'elenco delle domande ammissibili a contributo e lo trasmette, con la richiesta di finanziamento, alla Regione Emilia Romagna che raccoglie il fabbisogno dei comuni e ripartisce i finanziamenti disponibili.

Appena la Regione assegna le somme, il Comune provvede all'erogazione dei contributi agli aventi diritto.

Se il finanziamento concesso al Comune non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste, hanno la priorità, nell'assegnazione dei contributi, i disabili in possesso della certificazione, rilasciata dalla competente Ausl, attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione e in subordine in base alla data di presentazione della domanda.

Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Comune invierà comunicazione scritta ai richiedenti in merito alla loro posizione in graduatoria, nonché all'assegnazione del contributo qualora venga concesso il relativo finanziamento.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del contributo il richiedente, a lavori eseguiti, deve presentare al Comune copie delle fatture quietanzate.

La base di calcolo del contributo erogabile è data dalle spese effettivamente sostenute (IVA inclusa) e comprovate con fattura quietanzata.

Nella fattura vanno indicate le spese di progettazione manodopera e acquisto dei materiali. Qualora la spesa fatturata sia inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minore spesa.

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.

Il contributo è concesso:

- per costi fino a € 2.582,28 in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,29 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta
- per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%;

Esempi :

- per una spesa di € 1.549,37 il contributo erogabile è di € 1.549,37;
- per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,42;
- per una spesa di € 41.316,55 il contributo erogabile è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, più il 5% di € 28.405,13, cioè è di € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.420,26 ovvero ammonta a € 6.584,82).

- per una spesa pari o superiore a € 51.645,69 il contributo massimo erogabile ammonta a € 7.101,27;

Si precisa che i contributi ai sensi della legge n° 13/1989 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.